



Università
degli Studi
del Sannio

Divisione Didattica e Ricerca
Ufficio Ricerca

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL FONDO DI RICERCA D'ATENEIO (FRA)

(EMANATO CON D.R. N. 360 DEL 22 MARZO 2006)

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione e di gestione del Fondo FRA e di tutti i fondi di ricerca d'Ateneo, assegnati in precedenza, purché le attività finanziate siano ancora in corso di svolgimento, comunque denominati.

L'Ateneo mette a disposizione, in ciascun esercizio finanziario, un apposito stanziamento di bilancio per la realizzazione di progetti di ricerca denominato Fondo per la Ricerca d'Ateneo (FRA).

Articolo 2

Il Fondo per la Ricerca d'Ateneo (FRA) ha l'obiettivo di favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca dell'Ateneo, riconosciuta dall'Articolo 23 dello Statuto quale compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.

Articolo 3

Il Senato Accademico, su proposta del Comitato dei Direttori di Dipartimento e di RCOST, fissa i criteri di ripartizione del FRA da destinare ai Dipartimenti ed alle Strutture assimilate.

In assenza di apposita deliberazione del Senato Accademico entro il 30 gennaio di ciascun anno, in merito ai criteri di riparto del Fondo da assegnarsi, il Rettore provvede all'assegnazione del predetto Fondo secondo i criteri dell'anno precedente.

Il Fondo è assegnato ai Dipartimenti ed alle Strutture assimilate entro il 15 febbraio di ciascun anno, mentre il trasferimento è effettuato nel successivo mese di marzo.

Articolo 4

Ciascun Dipartimento o struttura assimilata provvede al proprio interno ad attivare procedure e modalità per l'esame e la valutazione dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui al successivo articolo 5; anche in considerazione dei criteri di valutazione della ricerca stabiliti da organismi nazionali.

Le richieste di finanziamento dovranno essere sufficientemente articolate, con le indicazioni relative ai contenuti e alla durata della ricerca, ai costi, ai componenti del gruppo di ricerca e agli obiettivi che si intendono conseguire.

I progetti, una volta approvati dai Consigli di Dipartimenti o delle Strutture assimilate, verranno trasmessi all'Ufficio Ricerca entro il 30 Aprile di ciascun anno, per la ratifica del Senato Accademico.

Articolo 5

Hanno titolo a presentare richiesta di finanziamento sul Fondo di Ricerca d'Ateneo o ad essere inseriti fra i componenti del gruppo di ricerca i professori ed i ricercatori dell'Università del Sannio.

Possono essere, altresì, inclusi nei progetti di ricerca in qualità di collaboratori al progetto i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di ricerca, i titolari di borse post-dottorato, i borsisti C.N.R., il personale docente e ricercatore di altre università, il personale di altri enti di ricerca, collaboratori esterni e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Ciascun soggetto può partecipare ad un solo progetto di ricerca nell'anno di riferimento.

Il responsabile scientifico assume la titolarità del fondo e cura la realizzazione dell'intero progetto.

Articolo 6

I progetti hanno durata massima biennale con decorrenza dalla data indicata dal Consiglio di Dipartimento o della Struttura assimilata nell'approvazione dei progetti stessi.

Su istanza motivata del responsabile scientifico, il Senato Accademico, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento o della Struttura assimilata a cui il responsabile stesso afferisce, ratifica la proroga per un periodo non superiore ai 12 mesi.

La richiesta di proroga deve essere presentata prima della data di scadenza dei fondi al Direttore del Dipartimento o Struttura assimilata. La deliberazione relativa alla proroga deve essere trasmessa, entro 60 giorni, al Rettore per la ratifica del Senato Accademico.

Articolo 7

Salvo il caso di proroga, i finanziamenti non spesi alla data di scadenza del progetto vengono trasferiti dal Dipartimento o Struttura assimilata all'Amministrazione Centrale entro il 1° settembre successivo alla scadenza. Le somme inutilizzate andranno ad incrementare il FRA relativo all'anno successivo.

Articolo 8

Entro i 60 giorni successivi alla scadenza dei progetti, i titolari devono consegnare all'Ufficio Ricerca, pena l'esclusione dall'assegnazione del Fondo di Ricerca successivo, una dettagliata relazione sulle attività svolte, sui risultati raggiunti, corredata dalla copia di eventuali pubblicazioni, nonché la rendicontazione delle spese sostenute, vistate dal Direttore del Dipartimento di afferenza.

I risultati della ricerca saranno inseriti nell'Anagrafe delle Ricerche d'Ateneo.

Articolo 9

Qualora durante il periodo di durata della ricerca il responsabile scientifico cessi dal prestare servizio presso l'Ateneo, il Consiglio di Dipartimento delibera in merito alla nuova titolarità del progetto. Il Senato Accademico ratificherà tale sostituzione.

Il nuovo responsabile deve rivestire una delle qualifiche previste dall'articolo 5 del presente regolamento, non essere responsabile scientifico di altro progetto FRA per l'anno di riferimento e deve impegnarsi formalmente a proseguire la medesima ricerca del titolare uscente.

Articolo 10

Il Fondo di Ricerca d'Ateneo può essere utilizzato, compatibilmente con la normativa in vigore, come cofinanziamento a progetti di ricerca locali, regionali, nazionali o internazionali, purché ci sia affinità tra gli obiettivi da realizzare.

Articolo 11

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo ed alla normativa nazionale.